




FORMAZIONE OBBLIGATORIA

(Deliberazione giunta Regione Lombardia X/7143 del 02/10/2017 e D.d.u.o. n. 14744 del 24/11/17)

Chiarimenti in merito alla normativa vigente al 14 marzo 2018 in Regione Lombardia relativa all'**abilitazione all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili** e alle modalità per il suo mantenimento.



RESPONSABILE TECNICO

già nominato alla data del 3 agosto 2013

automaticamente abilitato anche agli impianti FER

[requisiti tecnico-professionali lettere a) b) c) d) previsti nell'art.4 DM37/2008]

per mantenere l'abilitazione avrebbe dovuto frequentare

entro il 1 agosto 2016 :

CORSO DI AGGIORNAMENTO di 16 ore

se ha frequentato il corso,
l'obbligo formativo è assolto fino al
31/12/2019
(e poi successivamente ogni 3 anni)

se non ha assolto l'obbligo formativo, non è
abilitato agli impianti FER, fino a quando la
formazione non venga svolta con esito positivo
(tempistica rinnovi: medesima box a fianco)

Il D.d.u.o. n. 14744 del 24/11/17 stabilisce che tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, 1° comma, lettere a), b) c), d) del DM 37/2008 devono frequentare il percorso di aggiornamento nel corso dell'anno solare di scadenza dei tre anni.

Con lo stesso decreto Regione Lombardia ha chiarito che tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1 agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019; pertanto il secondo corso di aggiornamento deve essere frequentato a partire dall'1 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2019.



RESPONSABILE TECNICO

nominato a partire dal 4 agosto 2013

[requisiti tecnico-professionali lettere a) b) d) previsti nell'art.4 DM37/2008]


per mantenere l'abilitazione deve frequentare

nel corso dell'anno solare di scadenza dei tre anni dalla nomina :

CORSO DI AGGIORNAMENTO di 16 ore

La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione N° X/7143 del 02/10/2017 ha modificato il punto 16.2 della precedente dgr 3965/2015, disponendo che i soggetti abilitati ai sensi della lettera d) dell'art. 4, comma 1 del DM 37/2008 (per esperienza lavorativa) siano tenuti a frequentare unicamente il corso di aggiornamento professionale.

Un esempio: il Responsabile Tecnico che è stato nominato nel 2015 ha la scadenza per fare il primo corso di aggiornamento nel 2018 e dovrà fare il successivo nell'anno solare 2021 (e poi successivamente ogni 3 anni).



RESPONSABILE TECNICO

nominato a partire dal 4 agosto 2013

[requisiti tecnico-professionali lettera c) previsti nell'art.4 DM37/2008]

per ottenere l'abilitazione FER deve frequentare:

CORSO BASE di 80 ore

Senza la partecipazione a questa tipologia di corso non è abilitato agli impianti FER, fino a quando la formazione non venga svolta con esito positivo (successivamente aggiornamento ogni 3 anni)

*La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione N° X / 7143 del 02/10/2017 ha modificato il punto 16.2 della precedente dgr 3965/2015, prevedendo l'obbligo di formazione abilitante all'installazione e manutenzione straordinaria degli impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili per i soli soggetti che conseguono l'abilitazione di cui alla lettera c) dell'art. 4, comma 1 del DM 37/2008 dal 4 agosto 2013. **Si tratta di titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale** [attenzione: l'attestato di qualifica professionale triennale vale come requisito lettera b)]*

Nota:



INSERIMENTO DELLA QUALIFICA FER NELLA VISURA CAMERALE DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

Non è ancora stata definita da istruzioni ministeriali una modalità automatica di aggiornamento della visura camerale per la qualificazione FER, quindi al momento non compare alcuna dizione relativa alla qualifica FER, anche per chi ha già regolarmente assolto l'obbligo formativo. Alcune Camere di Commercio stanno predisponendo una modalità di integrazione volontaria a pagamento a carico delle singole imprese.

Gli installatori qualificati FER possono allegare alla dichiarazione di conformità degli impianti anche la copia dell'attestato di competenza regionale.

Il D.d.u.o. n. 14744 del 24/11/17 prevede che al termine dei percorsi formativi abilitanti e di aggiornamento, secondo modalità telematiche che saranno definite successivamente, i nominativi dei soggetti che hanno concluso positivamente i percorsi di installatore e manutentore straordinario di impianti FER saranno trasmessi al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ai fini dell'adeguamento automatico delle posizioni d'impresa e dell'inserimento nel fascicolo elettronico d'impresa.

14/03/2018

E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc. Coop. formazione professionale e orientamento al lavoro

MILANO: Via M. D'Aviano, 2 - Tel. +39.02.27000612 E-mail: news@ecipalombardia.it www.ecipalombardia.it

Sede di Bergamo
Via Roma, 85
24020 GORLE BG
Tel. 035285132

Sede di Brescia
Via Orzinuovi,3
25125 BRESCIA
Tel. 0303519701

Sede di Como
V.le InnocenzoXI,70
22100 COMO
Tel. 0312764443

Sede di Cremona
Via Lucchini,105
26100 CREMONA
Tel. 0372442242

Sede di Mantova
Via L. Guerra, 13
46100 MANTOVA
Tel. 0376317901

Sede di Pavia
V.le Montegrappa,15
27100 PAVIA
Tel. 0382433126

Sede di Varese
Via Bonini, 1
2100 VARESE
Tel. 0332234518